

DELIBERAZIONE N. 7

COMUNE DI CARONA
PROVINCIA DI BERGAMO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:TARIFFE TARI ANNO 2022.

L'anno duemilaventidue addi ventotto del mese di aprile alle ore 14.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

PEDRETTI GIANCARLO	SINDACO	P
CARMINATI MICHELA	VICE SINDACO	P
VANINI LUIGINO	ASSESSORE	P
MIDALI PAOLO	CONSIGLIERE	P
BAGINI ANGELO	ASSESSORE	P
VANINI FILIPPO	CONSIGLIERE	P
VANINI UMBERTO	CONSIGLIERE	P
RICEPUTI DAVIDE	CONSIGLIERE	A
PAREDI DANILO	CONSIGLIERE	A
ROSSI JACOPO	CONSIGLIERE	A
GHIRINGHELLI MARTHA	CONSIGLIERE	A
	Totale presenti	7
	Totale assenti	4

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. De Filippis dr. Vincenzo il quale provvede alla redazione del presente verbale da remoto.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Pedretti Giancarlo nella sua qualità di Sindaco pro-tempore assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi comunali (Consiglio e Giunta) in modalità telematica approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 10 aprile 2021;

Prende la parola il Sindaco che illustra il punto all'O.d.g.;

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- l'art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede: "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021";

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;
- la deliberazione ARERA del 03 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022/2025" il quale indica le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani,

- ovvero dei singoli servizi che lo compongono, e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025;
- la determinazione ARERA del 04 novembre 2021 n. 2/DRIF/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’ autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la Deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l’ approvazione delle tariffe, in particolare l’ articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’ articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’ avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- al comma 683 dispone che “il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’ approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

RILEVATO che, ai sensi dell’ articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l’ Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’ art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all’ articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;
- 682. “Con regolamento da adottare ai sensi dell’ articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l’ applicazione della IUC, concernente tra l’ altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’ applicazione dell’ ISEE; 5) l’ individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’ obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’ intera superficie su cui l’ attività viene svolta (...)”;

DATO ATTO che il Comune di CARONA con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30 settembre 2020, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il regolamento per la disciplina della tariffa sui rifiuti, successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 14 del 26 giugno 2021, dichiarata immediatamente eseguibile;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l’ esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ ambiente di cui all’ art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell’ Autorità;

VISTO il prospetto allegato alla presente nel quale sono evidenziate le tariffe per le categorie domestiche e non domestiche;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di CARONA non è presente e/o operante l’ Ente di Governo dell’ ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

RITENUTO di stabilire le scadenze delle rate come segue:

- 1^ rata acconto, con scadenza 15 ottobre 2022; 2^ rata saldo, con scadenza 15 novembre 2022;
- rata unica a saldo, con scadenza 15 ottobre 2022 (versamento in un’ unica soluzione);

RITENUTO di dover attribuire alla Giunta Comunale la facoltà di modificare, nel corso dell'anno, le predette scadenze di pagamento della TARI con apposita motivata deliberazione;

PRESO ATTO che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

VISTO il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

RICHIAMATI i commi 15, 15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii, disciplinanti le modalità di pubblicazione e l'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie dei comuni;

DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa per l'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147- bis del D.L. 10.10.2012 n. 174;

VISTI:

- l'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i, nonché il cit. Regolamento comunale per l'applicazione della TARI;

VISTI i pareri di competenza espressi ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inseriti nell'atto;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare, come riportato nell'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche;
- 2) di approvare per l'anno 2022 la scadenza ed il numero delle rate per il versamento della TARI come di seguito indicato:
 - 1^ rata acconto, con scadenza 15 ottobre 2022; 2^ rata saldo, con scadenza 15 novembre 2022;
 - rata unica a saldo, con scadenza 15 ottobre 2022 (versamento in un'unica soluzione);
- 3) di attribuire alla Giunta Comunale la facoltà di modificare le predette scadenze di pagamento della TARI nel corso dell'anno con apposita motivata deliberazione;
- 4) di dare atto che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo provinciale per

l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Bergamo, che dovrà essere riscosso unitamente alla Tassa "TARI";

- 5) di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- 6) di demandare ai competenti uffici le necessarie regolazioni contabili conseguenti alle riduzioni/agevolazioni introdotte con la presente deliberazione;
- 7) di trasmettere la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza;
- 8) di dichiarare, con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA - CONTABILE

Il sottoscritto Giancarlo Pedretti, nella sua qualità di Responsabile dei Servizi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa per l'adozione del presente provvedimento, attestando la regolarità tecnica, contabile e la correttezza dell'azione amministrativa, esprime parere favorevole sulla deliberazione indicata in oggetto.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI

F.to Pedretti Giancarlo

Utenze domestiche

Famiglie	Superficie totale abitazioni m ²	QUOTA FISSA	Coefficiente attribuzione parte variabile	Quota Variabile
		Euro/m ²	Kb	
			15,710	
Famiglie di 1 componente	7777	0,756	1,00	15,71
Famiglie di 2 componenti	61325	1,164	2,00	31,43
Famiglie di 3 componenti	1134	0,873	2,65	41,64
Famiglie di 4 componenti	1253	0,931	3,20	50,29
Famiglie di 5 componenti		0,989	4,20	66,00
Famiglie di 6 o più componenti		1,047	4,90	77,00
Non residenti o locali tenuti a disposizione		1,164	2,00	31,43
Superfici accessorie	24753	1,135	0,00	0,00
Famiglie con riduzione 50% distanza superiore 1000 mt.	579	0,582	1,00	15,71
Famiglie con riduzione 30% da nuovo regolamento	1626	0,815	1,40	22,00

Utenze non domestiche

Categoria		Superficie Totale Categoria m ²	Quota Fissa Euro/m ²	Quota Variabile Euro/m ² Q _v *K _d	Tariffa Totale Euro/m ² Q _F +Q _V	Riduzione Quota Variabile
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	353	1,037	0,593	1,631	50%
102	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0	0,830	0,648	1,478	0%
103	Stabilimenti balneari	0	0,654	0,514	1,168	0%
104	Esposizioni, autosaloni	23	1,037	0,593	1,631	50%
105	Alberghi con ristorante	1847	2,905	1,186	4,091	50%
106	Alberghi senza ristorante	0	0,830	1,780	2,610	0%
107	Case di cura e riposo	0	1,037	0,810	1,847	0%
108	Uffici, agenzie, studi professionali	520	1,764	0,593	2,357	10%
109	Banche ed istituti di credito	0	1,556	0,593	2,149	0%
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	822	1,152	0,902	2,053	50%
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	102	1,867	0,870	2,737	10%
112	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	665	1,079	0,840	1,919	50%
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0	1,203	0,937	2,141	0%
114	Attività industriali con capannoni di produzione	0	0,944	0,742	1,686	0%
115	Attività artigianali di produzione beni specifici	0	1,131	0,882	2,013	0%
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	1221	4,150	2,966	7,116	50%
117	Bar, caffè, pasticceria	612	3,776	1,780	5,556	50%
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0	1,826	1,933	3,759	0%
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	456	2,708	1,681	4,389	10%
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	0	6,287	4,916	11,203	0%
121	Discoteche, night club	0	1,079	0,846	1,925	0%
122	Alberghi con ristorante con riduzione rifugi 50% distanza superiore 1000 mt.	Compreso nella categoria TARI di riferimento				50%
123	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli con riduzione 50% distanza superiore 1000 mt.	Compreso nella categoria TARI di riferimento				50%
124	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub con riduzione rifugi 50% distanza superiore 1000 mt.	Compreso nella categoria di riferimento				50%

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
F.to Giancarlo Pedretti

Il Segretario Comunale
F.to De Filippis dr. Vincenzo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32, I° comma, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data odierna, ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Addi, 23 MAG 2022

Il Segretario Comunale
F.to De Filippis dr. Vincenzo

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Si attesta che della presente deliberazione, contestualmente alla pubblicazione avvenuta in data odierna, viene data comunicazione ai Capigruppo Consiliari, come previsto dall'art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Addi, 23 MAG 2022

Il Segretario Comunale
F.to De Filippis dr. Vincenzo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – IV° comma – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 – III° comma – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, essendo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, ai sensi della normativa vigente.

Addi, 23 MAG 2022

Il Segretario Comunale
F.to De Filippis dr. Vincenzo

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li, 23 MAG 2022



Il Segretario Comunale
De Filippis dr. Vincenzo